

Comune



Lonate  
Ceppino

**PGT**

Piano di Governo del Territorio

Piano dei Servizi  
**P.U.G.S.S.**

Regolamento attuativo del Piano Urbano Generale  
dei Servizi nel Sottosuolo

PROGETTISTA:  
*Dott. Ing. Martarello Alessandro*

data: ottobre 2012

## Indice

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 - UFFICIO PER IL SOTTOSUOLO	4
ART. 3 - CARTOGRAFIA E COMPLETAMENTO DELLA RICOGNIZIONE	5
ART. 4 –NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
<b>TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA DI POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI</b>	<b>7</b>
ART. 5 – PRINCIPI E FINALITA' DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	7
ART. 6 – MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	7
ART. 7 – ITER AUTORIZZATIVO	8
ART. 8 – ESECUZIONE DELLE OPERE	11
ART. 9 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI	12
ART. 10 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE	14
ART. 11 - SPOSTAMENTI	14
ART. 12 – DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI DI NUOVA URBANIZZAZIONE, PER GLI AMBITI OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E/O DI ALTRI INTERVENTI STRAORDINARI SULLE SEDI STRADALI	15
ART. 13 – REALIZZAZIONE, UTILIZZO E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE	15
ART. 14 – SANZIONI	16
ART. 15 – DISPOSIZIONI PER LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI	17
ART. 16 - ONERI ECONOMICI	17
ART. 17 – GARANZIE E CAUZIONI	18
<b>ALLEGATI</b>	<b>20</b>
ALLEGATO A	20
ALLEGATO B	21
ALLEGATO C - PRESCRIZIONI TECNICHE	22
ALLEGATO D - Istanza tipo	30

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

- 1.1** Il presente Regolamento costituisce strumento attuativo del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo del Comune di LONATE CEPPINO in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, c.1 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ed in attuazione della D.P.C.M. 3 Marzo 1999.
- 1.2** Il Regolamento disciplina:
- a) La posa nelle sedi stradali ed aree di uso pubblico, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, nonché dei singoli operatori, degli impianti sotterranei sotto elencati:
    - 1. Rete di approvvigionamento acqua;
    - 2. Rete di smaltimento acque;
    - 3. Reti elettriche;
    - 4. Reti di distribuzione del gas;
    - 5. Reti di distribuzione per le telecomunicazioni e cablaggio;
    - 6. Eventuali reti interrato non ancora presenti sul territorio (oleodotti, teleriscaldamento...).
  - b) Le modalità attuative delle funzioni di coordinamento tra Comune, aziende e imprese erogatrici dei servizi, enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi, esistenti nel territorio del Comune stesso;
  - c) Disposizioni riguardanti la realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione, i rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti, la realizzazione di opere significative di ristrutturazione urbanistica (sottopassi, parcheggi, sistemazioni stradali, ecc.), interventi straordinari che comportino l'interruzione della sede stradale per lunghezze elevate;
  - d) Si considera suolo pubblico il sedime stradale e relativo sottosuolo appartenente al demanio comunale, il patrimonio indisponibile del comune ed il suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
  - e) La posa nelle sedi di cui alla precedente lettera a) di impianti sotterranei da parte di soggetti diversi dalle aziende e imprese erogatrici dei servizi;
  - f) Il presente regolamento non riguarda le adduttrici ed alimentatrici primarie delle reti, le grandi infrastrutture e le opere particolari quali centrali elettriche e telefoniche;
  - g) Il presente regolamento non norma altresì l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree.

- 1.3** Sono fatte salve le previsioni eventualmente contrastanti con il presente regolamento contenute in apposite convenzioni o contratti di servizio stipulate dal Comune con soggetti gestori dei sottoservizi. Per quanto non previsto in sede di convenzione o contratto di servizio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente regolamento.
- 1.4** Per quanto non previsto dal presente regolamento, è di riferimento il documento di cui all'allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 6630 del 19/7/2011.

**ART. 2 - UFFICIO PER IL SOTTOSUOLO**

- 2.1** Il Comune costituisce, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici interni all'Amministrazione, l'Ufficio per il Sottosuolo cui assegna le seguenti funzioni:

- A. La pianificazione del sottosuolo.
- B. Il coordinamento del rapporto con le aziende erogatrici e gli altri enti e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 19 del D.P.C.M. 3 marzo 1999 e dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010.  

A tal fine può convocare riunioni di coordinamento con tutti gli enti gestori con cadenza annuale, o in caso d'interventi di particolare importanza.
- C. L'acquisizione dalle aziende erogatrici della cartografia georeferenziata, in formato digitale vettoriale (DWG o DXF), con gli aggiornamenti delle reti esistenti, eseguita in base agli standard regionali stabiliti nell'allegato 2 al R.R. n. 6 del 15/2/2010.
- D. La gestione e aggiornamento della cartografia ufficiale georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee.
- E. La gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli informativi a esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati.
- F. Il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS.
- G. La redazione di un documento " lavori in corso", da mantenere aggiornato e disponibile ai vari enti.
- H. L'attività di crono programmazione degli interventi.
- I. Il costante monitoraggio sulla corretta esecuzione degli interventi nel sottosuolo.
- J. Il coordinamento degli interventi da attuare direttamente o in forma congiunta con gli enti gestori.
- K. La predisposizione della modulistica per le concessioni, l'esecuzione dei lavori e per quanto di propria competenza.

L. Il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, eventualmente convocando le necessarie conferenze di servizi.

M. Individuare le direttrici di sviluppo delle reti sotterranee.

**2.2** Sino alla costituzione dell'Ufficio per il Sottosuolo, le relative funzioni sono svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale per i lavori pubblici.

### **ART. 3 - CARTOGRAFIA E COMPLETAMENTO DELLA RICOGNIZIONE**

**3.1** Le aziende erogatrici, al fine di implementare la conoscenza del sottosuolo da parte dell'Amministrazione Comunale, entro 90 (novanta) giorni dalla formulazione di motivata richiesta da parte dell'Ufficio e nel rispetto delle normative vigenti, forniranno i dati relativi agli impianti esistenti conformemente a quanto stabilito all'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2010.

**3.2** Ove possibile dovranno essere fornite l'ubicazione georeferenziata degli impianti o, in alternativa, indicazioni quali il lato della strada occupato, la profondità stimata, l'ingombro dell'impianto esistente e la distanza da punti di riferimento dagli edifici.

**3.3** L'inadempimento da parte dei gestori d'impianti nel sottosuolo, senza giustificato motivo, a quanto disposto al comma 1, costituisce condizione ostativa al rilascio delle autorizzazioni per la posa di nuove tratte di reti, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio.

**3.4** Tali dati, essendo suscettibili di variazioni nel tempo, dovranno sempre essere preliminarmente verificati in occasione di ogni nuovo intervento; sarà pertanto cura, onere e responsabilità di chi esegue i lavori di scavo, effettuare in via preventiva tutte le verifiche necessarie per la precisa individuazione degli impianti esistenti nel sottosuolo.

**3.5** In caso di nuovi interventi, gli operatori dovranno trasmettere al Comune, in formato digitale, la rappresentazione di quanto realizzato ai fini dell'inserimento nella cartografia georeferenziata, secondo le specifiche tecniche indicate negli allegati A e B. Inoltre, dovranno indicare le future modalità di gestione dell'impianto realizzato.

**3.6** L'ufficio, in accordo con le aziende erogatrici, elabora un programma di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei sistemi di reti infrastrutturali esistenti nel sottosuolo.

### **ART. 4 –NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**4.1** Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento a:

- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada;

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.- Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

- D.P.C.M. 3 marzo 1999 – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;

- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;

- R.R. 15 febbraio 2010, n. 6 - Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18).

- D.d.g. Regionale n. 6630 del 19/07/2011 – Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo.

**4.2** Sono sempre fatte salve le prevalenti disposizioni di legge contenute in specifiche normative di settore (ANTINCENDIO – UNI – ETC.).

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA DI POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI**

### **ART. 5 – PRINCIPI E FINALITA' DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

- 5.1** Il Comune svolge le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio, con esclusione degli interventi manutentivi urgenti e degli allacciamenti alle reti.
- 5.2** Il Comune curerà la programmazione degli interventi, su base quantomeno annuale e, laddove possibile, anche pluriennale, nel rispetto dei seguenti principi:
- concomitanza dei diversi interventi degli enti e aziende interessati;
  - utilizzazione prioritaria delle infrastrutture comunali, laddove disponibili o se ne preveda la realizzazione;
  - realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire l'allocazione di impianti tecnologici in relazione alla possibili esigenze future.
- 5.3** Il Comune coordina e programma l'azione dei vari operatori ed enti in modo sistematico ed organizzato così che, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o manutenzione, sulla medesima strada, mediante l'utilizzo delle strutture di cui al comma precedente, dimensionate per esigenze riferite ad un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, se non per casi di comprovata forza maggiore o inderogabile necessità.

### **ART. 6 – MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

- 6.1** Il Comune, sulla base di quanto previsto dal PUGSS, chiede, con cadenza almeno annuale, agli operatori di trasmettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, la programmazione, quantomeno annuale, dei propri interventi, con esclusione di quelli di mero allaccio di utenza, interventi per guasto o comunque non prevedibili. Al fine di agevolare la programmazione dell'attività degli operatori, l'Amministrazione terrà a disposizione degli operatori il vigente programma triennale delle opere pubbliche.
- 6.2** Decorso il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni, il Comune provvede a convocare un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel sottosuolo, ovvero qualora ne ricorrano i presupposti una conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., con le aziende e gli eventuali altri enti pubblici interessati per la pianificazione degli interventi nel sottosuolo. Nel corso di questa riunione sono condivisi i programmi forniti dagli operatori, ai sensi del comma precedente, e il programma dei lavori pubblici comunali al fine di pervenire ad un programma annuale degli interventi il più possibile condiviso.
- 6.3** Nel corso del tavolo operativo o della conferenza dei servizi:
- sono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli enti e le aziende;

- sono approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle aziende e la relativa programmazione;
  - viene scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi in base a criteri di scelta tecnico - economici e/o di particolari vincoli urbanistici;
  - vengono evidenziati vincoli di carattere urbanistico, idrogeologico, ambientale, storico - archeologico e operativi da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;
  - vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze, anche nel caso di una sovrapposizione temporale di interventi diversi;
  - viene valutata la disponibilità e l'utilizzabilità di eventuali altre infrastrutture presenti nel luogo dell'intervento.
- 6.4** In conformità alle risultanze del tavolo operativo, oppure in occasione della seduta finale della conferenza di servizi, viene approvato il programma annuale degli interventi sul territorio comunale al quale gli operatori dovranno attenersi nella presentazione delle proprie istanze.
- 6.5** Gli interventi programmati devono essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e nel relativo aggiornamento annuale. Il programma sarà approvato dagli organi amministrativi comunali.

## **ART. 7 – ITER AUTORIZZATIVO**

**7.1** Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 259/2003, l'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio d'impianti a rete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione secondo quanto previsto dal P.U.G.S.S. e dal presente regolamento e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione tra i soggetti richiedenti. Il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere può costituire, altresì, concessione per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo necessari alle stesse qualora richiesta dall'operatore al momento della presentazione della domanda.

### **7.2 Procedimento ordinario**

7.2.1 Chiunque intende occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie e opere ad esse attinenti, nonché per la posa, rimozione e/o riparazione di conduttore di acqua, fognature, gas, telefoniche, elettriche, multimediali (cablaggio), o qualsivoglia altro servizio presente nel sottosuolo, secondo la L.R. n. 26/2003, deve chiedere la relativa autorizzazione comunale, producendo istanza in bollo (cfr. Allegato D) corredata dai documenti indicati agli allegati A e B e indirizzata all'Ufficio per il Sottosuolo di cui al precedente art. 2. Gli elaborati in formato digitale dovranno essere inoltrati secondo le modalità che verranno indicate dall'Ufficio per il sottosuolo.



- 7.2.2 L'Ufficio:
- istruisce la pratica;
  - verifica la conformità della richiesta rispetto al P.U.G.S.S. e alla programmazione di cui al precedente art. 6 per le tipologie di interventi oggetto della programmazione medesima;
  - valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.
- 7.2.3 Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la rettifica e/o l'integrazione della documentazione prodotta. Detta richiesta sospende il termine di conclusione del procedimento che ricomincia a decorrere dall'avvenuta integrazione documentale.
- 7.2.4 L'ufficio può effettuare una riunione con il richiedente per una valutazione congiunta o attivare una conferenza di servizi.
- 7.2.5 Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza il Comune accoglie la domanda avvisandone il richiedente o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ai sensi dell'art. 10 *bis*, L. n. 241/90. In caso di trasmissione della domanda tramite il servizio postale, ai fini della determinazione dei tempi del procedimento, farà fede la data risultante dal timbro di ricevimento dell'ufficio protocollo generale del comune.
- 7.2.6 L'avviso di avvenuto rilascio riporta, tra gli altri, i seguenti dati:
- L'importo del deposito cauzionale e le modalità di versamento di cui al successivo art. 17;
  - Il termine utile per il ritiro dell'atto di concessione, trascorso il quale l'atto stesso deve considerarsi decaduto e la richiesta archiviata.
- 7.2.7 Le istanze presentate ai sensi del D.Lgs. 259/2003 dagli operatori di telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 30 giorni.
- 7.2.8 Gli operatori di telecomunicazioni, in alternativa all'istanza potranno presentare all'Amministrazione la dichiarazione di inizio attività (DIA). Gli operatori di telecomunicazioni che si avvalgono della DIA, ovvero per i quali il titolo abilitativo si formi per silenzio-assenso, dovranno:
- preliminarmente all'inizio dei lavori, avvisare l'Amministrazione mediante comunicazione scritta (a mezzo fax, pec, etc.) dell'avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo;
  - attenersi alle prescrizioni tecniche e operative standard indicate all'allegato C.
- 7.2.9 Per gli elettrodotti di distribuzione dell'energia elettrica non facenti parte della rete di trasporto nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è rilasciata

dalla Provincia. In base alla normativa vigente, non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione sopraddetta per la costruzione di impianti di bassa tensione (fino a 1.000 V) che si diramano entro un raggio di 800 metri da un impianto di media tensione, sempre che non vi sia opposizione da parte di privati o delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

- 7.2.10 L'operatore, ottenuto il provvedimento autorizzativo, dovrà iniziare i propri lavori, entro i 3 (tre) mesi successivi alla data del rilascio, salvo limiti temporali diversi fissati dall'autorizzazione in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intenderà decaduta. Detto termine di 3 (tre) mesi è mutuabile anche in caso di presentazione da parte degli operatori di telecomunicazione della DIA o di silenzio-assenso. Prima del decorso dei 3 (tre) mesi, l'operatore potrà motivatamente chiedere, per un massimo di due volte, il differimento dei termini di inizio lavori, trascorsi i quali l'autorizzazione s'intende naturalmente decaduta.
- 7.2.11 Il provvedimento di concessione può essere rinnovato, prima della scadenza e con apposito atto scritto qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti. Il concessionario ha l'obbligo di presentare la domanda di rinnovo, indicando la motivazione e la durata per la quale viene chiesta la proroga, almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. L'ufficio, se sussistono i presupposti, autorizza la proroga.

### **7.3 Procedimento per interventi limitati e/o d'urgenza**

- 7.3.1 Per le opere di piccola entità, senza scavo o con scavi contenuti entro i **20** mq, non comportanti riduzione della carreggiata, intendendosi per opere sia gli scavi / spazi di cantiere, sia gli spazi provvisori di cantiere e percorsi di sicurezza (esempio: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, etc.), o in caso di allacciamento d'utenza, l'operatore presenterà apposita domanda al Comune allegando solo l'elaborato grafico rappresentante l'area d'intervento. In tal caso le istanze presentate dagli operatori si intendono accolte ai sensi dell'art. 20 L. 241/1990 s.m.i., qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione comunale entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio assenso non può trovare applicazione nelle ipotesi escluse ai sensi del citato articolo 20, L. 241/1990.
- 7.3.2 Qualora l'intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente dopo la comunicazione via fax, pec o telegramma da inviare all'Amministrazione comunale e agli organi di vigilanza stradale, al numero indicato dall'Amministrazione stessa e si intenderà automaticamente autorizzato. Nella domanda dovranno essere specificate le ragioni che rendono indifferibile l'intervento ed il tempo di esecuzione nel suo complesso, che non potrà comunque essere superiore a 10 giorni.

- 7.3.3 L'operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi ed a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato C.
- 7.3.4 L'operatore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di interventi comportanti posa di nuove infrastrutture o di reti, dovrà presentare al Comune la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti, anche in formato digitale, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A e B.
- 7.3.5 Sarà facoltà dell'Amministrazione comunale verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e l'emissione di eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.
- 7.3.6 Il provvedimento di concessione può essere rinnovato, prima della scadenza e con apposito atto scritto qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti. Il concessionario ha l'obbligo di presentare la domanda di rinnovo, indicando la motivazione e la durata per la quale viene chiesta la proroga, almeno 7 giorni prima, in caso di procedura semplificata, e 2 giorni prima, in caso d'intervento d'urgenza, della naturale scadenza. L'ufficio, se sussistono i presupposti, autorizza la proroga.

#### **7.4 Procedimento per interventi realizzati con tecniche a basso impatto ambientale**

- 7.4.1 L'Amministrazione comunale, al fine di ridurre i disagi alla cittadinanza favorirà l'impiego, da parte degli operatori, delle tecniche di posa a basso impatto ambientale, e il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse. Tali tipologie d'intervento, infatti, minimizzano i tempi di lavoro, l'area occupata dal cantiere, i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999.
- 7.4.2 In tal caso il termine per il rilascio dell'autorizzazione/concessione è ridotto a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa.
- 7.4.3 Prima di ogni intervento di posa, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, dovrà essere condotta un'idonea ricognizione del sottosuolo, attraverso sistemi di indagine geognostica in rapporto alla tecnica utilizzata.
- 7.4.4 Il concessionario, con spese a proprio carico, può richiedere la presenza di un tecnico dell'ufficio, unitamente ai tecnici delle aziende erogatrici interessate, per verificare il corretto svolgimento dei lavori o con funzioni di supporto nel caso si venissero a creare situazioni critiche o di emergenza.

### **ART. 8 – ESECUZIONE DELLE OPERE**

- 8.1 L'Ufficio per il sottosuolo provvede alla regolare esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico e dei relativi ripristini. L'operatore, d'intesa con

l'Ufficio, deve valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti gli interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini disturbo acustico per le zone interessate.

**8.2** L'operatore, prima di iniziare i lavori:

- a) richiede la verifica della compatibilità delle fasi di lavoro (inizio, durata, fine) con il mantenimento della viabilità urbana all'Ufficio competente;
- b) presenta eventuale richiesta di chiusura parziale o totale della viabilità interessata dalla manomissione, e definizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale provvisoria, alla Polizia Locale;
- c) comunica la presa in carico dell'area;
- d) dà avviso scritto all'Ufficio, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori; l'avviso, da inviare tramite fax, deve essere sottoscritto sia dal concessionario che dall'impresa esecutrice, riportare gli estremi della autorizzazione / concessione, la data di inizio lavori, l'impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici. Tale avviso va esteso alla Polizia Locale e a tutte le Aziende Erogatrici, per prendere con esse gli opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti, limitando l'impatto con la viabilità e i costi sociali per il quartiere.
- e) Provvede al pagamento della tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche.

**8.3** Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterano i dati fondamentali del progetto, tali variazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio e si intenderanno autorizzate decorsi cinque giorni dalla comunicazione medesima. Per varianti che alterano i dati fondamentali del progetto dovranno osservarsi i procedimenti ordinari e rilasciata una nuova autorizzazione.

**8.4** Nel caso in cui la stessa area sia interessata da più autorizzazioni / concessioni, sarà presa in carico dal primo operatore che inoltrerà la relativa comunicazione.

**8.5** Nel caso in cui una nuova autorizzazione / concessione interessi un'area che sia già stata consegnata, il ripristino e la custodia della stessa sarà comunque in carico al concessionario ai concessionari intervenuti. Potranno essere previste delle compensazioni per gli enti intervenuti sulla stessa area.

**8.6** In caso di più interventi, da parte dello stesso concessionario, nello stesso tratto stradale, anche se in tempi diversi ma all'interno dello stesso anno solare, il ripristino definitivo del tappeto di usura dovrà ricomprendere unitariamente le diverse parti scavate.

**ART. 9 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**9.1** L'operatore, sempre ed in ogni caso, comunica all'Ufficio, anche a mezzo fax, la data di ultimazione provvisoria e definitiva dei lavori autorizzati, entro 7 (sette) giorni dalla

conclusione degli stessi. La comunicazione dovrà inoltre indicare lo stato del ripristino.

- 9.2** I lavori si intendono provvisoriamente ultimati quando sia stato ultimato il ripristino provvisorio dell'area manomessa (da eseguire entro 72 ore dalla chiusura dello scavo), ferma restando la responsabilità dell'area a carico del concessionario, e siano stati consegnati all'Ufficio gli elaborati grafici rappresentanti l'opera eseguita in formato digitale come da indicazioni del medesimo Ufficio riportate negli allegati A e B. I lavori si intendono definitivamente ultimati con il completamento del ripristino definitivo dei luoghi, che dovrà comunque intervenire entro 240 (duecentoquaranta) giorni dal ripristino provvisorio.
- 9.3** L'Ufficio può compiere uno o più sopralluoghi nelle aree d'intervento con il referente del richiedente, il cui nominativo deve essere indicato in sede di richiesta di autorizzazione, per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto autorizzativo.
- 9.4** Il concessionario che esegue le manomissioni è tenuto, nel periodo che intercorre tra il ripristino provvisorio e il rifacimento finale del manto stradale, e dopo il rifacimento finale del manto stradale, per altri due anni, a intervenire per le necessarie riparazioni ogni qualvolta sia segnalata la formazione di buche, cedimenti stradali e sistemazione dei chiusini nelle aree di scavo e nelle aree limitrofe oggetto dei lavori; il mancato intervento comporterà l'applicazione di una penale, di € 250,00 per ogni giorno di ritardo dal termine indicato con la segnalazione, e della sanzione prevista dal regolamento di attuazione del codice della strada, se prevista, salvo il maggior danno.
- 9.5** Le opere di ripristino dell'area interessata dai lavori saranno sottoposte a sopralluogo di verifica da parte dell'Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di fine lavori definitivo, se intervenuta oltre il centottantesimo giorno dal ripristino provvisorio, oppure entro 300 (trecento) giorni dal ripristino provvisorio, laddove la comunicazione di fine lavori definitivo sia intervenuta prima di 180 (centottanta) giorni dal ripristino provvisorio. Nel caso in cui sia previsto soltanto il ripristino definitivo, le operazioni di verifica saranno effettuate entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla comunicazione di fine lavori definitiva. Il sopralluogo di verifica sarà svolto in contraddittorio e, in caso di esito positivo verrà steso il verbale di ritiro area. In caso di mancata esecuzione del sopralluogo di verifica da parte del Comune nel termine di cui al presente punto, l'area si intenderà correttamente ripristinata e pertanto l'esito della verifica si intenderà positivo.
- 9.6** Qualora nel corso del sopralluogo siano rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni, l'operatore provvede al loro adeguamento entro 30 (trenta) giorni dalla relativa contestazione scritta. In caso di inadempimento, decorso tale termine, l'Ufficio provvede direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici necessari, addebitandone le spese all'operatore, avvalendosi della cauzione o della fidejussione.

**9.7** Con esito positivo della verifica, ai sensi dei punti 9.5 e 9.6, si determina:

- a) la verifica della corretta esecuzione del ripristino definitivo del sedime stradale, della segnaletica stradale e delle altre aree interessate dai lavori;
- b) lo svincolo delle cauzioni o fidejussioni prestate.

**ART. 10 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE**

**10.1** L’autorizzazione / concessione è revocata in presenza di:

- a) reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell’atto di autorizzazione / concessione;
- b) violazioni delle norme previste dalle leggi vigenti in materia e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;
- c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l’esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) mancato pagamento della tassa / canone di occupazione di suolo pubblico.

**10.2** Il provvedimento di revoca può essere emesso solo dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte del concessionario, dell’invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

**10.3** Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposita autorizzazione / concessione e dal pagamento degli oneri economici dovuti, nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento sono considerate abusive, inoltre, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi.

**ART. 11 - SPOSTAMENTI**

**11.1** Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando il trasferimento viene disposto per l’immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

**11.2** L’Amministrazione comunale per comprovate esigenze legate alla viabilità, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 285/1992, potrà chiedere all’operatore dei servizi a rete lo spostamento degli impianti tecnologici di proprietà di questi ultimi, ricadenti all’interno della proprietà stradale.

**11.3** Le spese per lo spostamento definitivo restano a carico dell’operatore, solo qualora l’Amministrazione metta a disposizione dell’operatore stesso, un’adeguata sede stradale di posa dove alloggiare detti impianti. Sarà tuttavia riconosciuto all’operatore il rimborso degli eventuali costi sostenuti dall’operatore per l’adeguamento/spostamento di quei tratti di rete ubicati in proprietà di terzi, direttamente connesso alla richiesta di spostamento.

- 11.4** Resteranno a carico del Comune i costi relativi allo spostamento di impianti:
- dichiarati "inamovibili" nel provvedimento autorizzativo;
  - preesistenti, cioè ricadenti al momento della loro realizzazione al di fuori della proprietà dell'Amministrazione (ad es. in caso di allargamento della sede stradale);
  - che, regolarmente autorizzati dall'amministrazione, debbano essere riposizionati al di fuori della proprietà dell'amministrazione stessa;
  - che, pur ricadendo al di fuori della proprietà dell'amministrazione, debbano essere necessariamente adeguati/spostati per permettere i lavori stradali.
- 11.5** Il rilascio dei titoli amministrativi relativi alle nuove occupazioni, determinate dallo spostamento degli impianti dell'operatore, avverrà a cura dell'Amministrazione locale che ne ha determinato lo spostamento, mantenendo sollevato l'operatore da ulteriori oneri o obblighi oltre i costi per l'esecuzione degli spostamenti di cui sopra.
- 11.6** Rimane in carico all'operatore l'adeguamento degli elaborati cartografici e dei dati necessari ai sensi dell'art 2.1 c. C, 9.2 e dell'allegato 2 al R.R. n. 6 del 15/2/2010.

***ART. 12 – DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI DI NUOVA URBANIZZAZIONE, PER GLI AMBITI OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E/O DI ALTRI INTERVENTI STRAORDINARI SULLE SEDI STRADALI<sup>1</sup>***

Nell'ambito d'interventi di nuova urbanizzazione o di interventi di ristrutturazione urbanistica o comunque di interventi subordinati a pianificazione attuativa che prevedano interventi sulla maglia viaria, dovranno essere previste, tra le opere di urbanizzazione primaria da realizzare a cura e spese dei soggetti attuatori, infrastrutture polifunzionali appositamente predisposte per il passaggio di servizi a rete. Solo per motivate ragioni di oggettiva impossibilità o inopportunità, in luogo di infrastrutture polifunzionali potranno essere predisposte delle semplici polifore. In ogni caso, la progettazione delle opere dovrà essere preventivamente concordata tra l'Amministrazione comunale, gli operatori dei servizi a rete e il soggetto attuatore dell'intervento.

***ART. 13 – REALIZZAZIONE, UTILIZZO E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE***

- 13.1** L'Amministrazione comunale favorirà l'utilizzo di infrastrutture esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici (infrastruttura pubblica) per la posa degli impianti tecnologici da parte degli operatori dei servizi a rete.
- 13.2** Le infrastrutture di proprietà dell'Amministrazione comunale saranno da quest'ultima messe a disposizione degli operatori dei servizi a rete che ne facciano domanda, previa stipula di convenzione ( ai sensi dell'art. 40 della L.R. 26/2003 )

---

<sup>1</sup> La norma viene mantenuta in questa sede ma si suggerisce di inserire siffatta previsione nel piano dei servizi insieme alle altre disposizioni in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

che ne consenta e ne disciplini l'utilizzo a condizioni eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza, .

- 13.3** Nel caso di infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, l'attività di gestione delle stesse, intesa come concessione in uso a terzi, sarà regolata da apposita convenzione tra il proprietario e/o gestore delle infrastrutture e il Comune, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 26/2003. Sono fatte salve le eventuali difformi disposizioni contenute in leggi di settore.
- 13.4** Il Comune progetterà le proprie infrastrutture confrontandosi con gli operatori dei servizi a rete, possibili fruitori della infrastruttura stessa.
- 13.5** L'utilizzo delle infrastrutture è comunque condizionato ad una preventiva verifica tecnica in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'operatore circa la fruibilità o la compatibilità con altri sottoservizi eventualmente presenti, nonché alla necessità di non compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.
- 13.6** Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee polifunzionali per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo *una tantum* alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, il 50% delle spese medesime. L'onere sostenuto dalle Aziende Erogatrici per la realizzazione delle infrastrutture e per i conseguenti spostamenti dei servizi, costituisce costo sostenuto nell'interesse generale per la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, ai fini del recupero tariffario secondo le determinazioni dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 481 del 14/11/1985 art. 2 c. 12 lett. e), in misura correlata alle opere progettate e autorizzate.
- 13.7** Al fine di favorire la diffusione d'infrastrutture polifunzionali nel sottosuolo comunale, in sede di procedimento di autorizzazione all'esecuzione d'interventi concernenti impianti nel sottosuolo, il Comune e le aziende erogatrici possono concordare, con apposita convenzione che disciplini le modalità di rientro dai costi di attuazione, la realizzazione diretta da parte di queste ultime di infrastrutture polifunzionali da cedere in proprietà all'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 14 – SANZIONI**

- 14.1** Chiunque viola le disposizioni contenute nell'autorizzazione/concessione, sarà soggetto alla sanzione di cui al Titolo II del Nuovo Codice della Strada. La violazione delle suddette disposizioni comporta l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.
- 14.2** Per interventi completati oltre il termine prefissato, nell'autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, è prevista una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato, da versarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale. Tale penale dovrà essere indicata nel medesimo titolo autorizzatorio.



- 14.3** Il mancato intervento di riparazione ai sensi dell'art. 9.4 comporterà l'applicazione di una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo dal termine indicato, salvo il maggior danno.

**ART. 15 – DISPOSIZIONI PER LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI**

I soggetti diversi dalle aziende erogatrici dei servizi, per la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico comunali e relative pertinenze, devono presentare domanda al Comune per ottenere la relativa autorizzazione / concessione. La domanda deve contenere elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni di:

- richiedente;
- progettista;
- direzione dei lavori;
- impresa assuntrice dei lavori;
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

**ART. 16 - ONERI ECONOMICI**

16.1 Fatto salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e dalla L. 133/2008 per le categorie di interventi ivi disciplinati, gli oneri economici previsti per gli interventi e per l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale sono:

- a) gestione tecnico amministrativa della pratica;
- b) tassa / canone di occupazione del suolo;
- c) canone per l'uso dell'infrastruttura.

**16.2 Gestione tecnico amministrativa della pratica**

16.2.1 Sono a carico dell'operatore, a parziale copertura degli oneri sostenuti dal Comune:

- le attività specialistiche che i tecnici dell'Ufficio svolgono per il coordinamento e i sopralluoghi che si rendono necessari durante lo svolgimento dei lavori per verifiche della qualità dell'esecuzione degli stessi, per disservizi nel cantiere o per l'ultimazione dei lavori.

16.2.2 Gli oneri per tali attività sono fissati dall'Ufficio ed approvati dalla Giunta Comunale e devono essere aggiornati mediante nuova deliberazione.

**16.3 Tassa / canone di occupazione del suolo**

16.3.1 Per gli interventi che comportano occupazione del suolo e/o del sottosuolo gli operatori sono tenuti a corrispondere, secondo il vigente apposito regolamento comunale la tassa per:

- a) occupazione permanente del suolo-sottosuolo pubblico.

b) occupazione temporanea di strade, spazi ed aree pubbliche.

#### **16.4 Canone per l'uso delle infrastrutture comunali**

16.4.1 La convenzione di cui al precedente art. 13.2, dovrà indicare il canone dovuto dagli operatori per l'uso dell'infrastruttura comunale.

16.4.2 Il canone di utilizzo delle infrastrutture comunali, in ottemperanza ai criteri di equità ed economicità, sarà determinato tenendo conto dei costi eventualmente sopportati dall'Amministrazione per la realizzazione dell'infrastruttura, per la relativa gestione e manutenzione, nonché tenendo conto dei costi risparmiati dal concessionario che può fruire di una infrastruttura già predisposta.

16.4.3 Gli operatori dei servizi a rete che utilizzano infrastrutture comunali sono comunque tenuti a versare, oltre al canone di utilizzo di cui al presente articolo 16.4, la tassa di cui al precedente articolo 16.3.1. lett. a).

16.4.4 Le previsioni di cui al presente punto 4 non si applicano nei casi disciplinati dall'art. 2 del D.L. 112/2008, come convertito con L. 133/2008.

#### **ART. 17 – GARANZIE E CAUZIONI**

**17.1** L'operatore, ai sensi dell'art. 27 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio della concessione / autorizzazione, presterà idonea cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa), a garanzia della corretta esecuzione per le opere, i riempimenti e i ripristini eventualmente non effettuati a perfetta regola d'arte e/o non rispondenti alle prescrizioni impartite, nonché degli eventuali danni arrecati nel corso dei lavori.

**17.2** L'importo sarà fissato dall'Ufficio in base alle dimensioni dello scavo e alle condizioni dei luoghi manomessi (pavimentazione esistente); tale importo sarà determinato sulla base del costo reale del relativo ripristino per ogni m<sup>2</sup> di pavimentazione, con riferimento al listino della C.C.I.A.A. di Milano vigente al momento del rilascio della Concessione.

**17.3** Il deposito cauzionale, a favore del Comune, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.

**17.4** All'operatore è data la possibilità di provvedere ad uno o più versamenti cumulativi semestrali o annuali, calcolati sulla base della programmazione dei lavori, anche se, sulle singole autorizzazioni / concessioni, sarà sempre indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto ripristino, inerente al lavoro specifico; in tal caso potrà essere presentata apposita cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, a prima richiesta, rilasciata a favore del Comune, da parte di primario istituto (per l'importo stabilito dall'Ufficio sulla base dell'entità delle manomissioni effettuate nell'anno precedente) che dovrà essere annuale e quindi riferirsi ai lavori svolti nello stesso anno.

**17.5** La fidejussione da prestare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o altri istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi

dell'art. 107 del D. Lgs. 385/1993. La fidejussione deve prevedere l'obbligo di pagamento a favore del comune, entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dallo stesso, e la rinuncia espressa alla preventiva escussione del debitore principale.

- 17.6** La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare in caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune. La fideiussione o cauzione resterà vincolata fino ad esito di verifica lavori positivo, ai sensi del p.to 9.7.
- 17.7** L'operatore deve inoltre stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone o cose.

## ALLEGATI

### ALLEGATO A

*Documentazione a corredo per istanze relative a interventi di:*

- 1) posa di nuove reti, manutenzione straordinaria dei servizi a rete o delle infrastrutture esistenti;
- 2) infrastrutturazione con strutture sotterranee polifunzionali;
- 3) infrastrutturazione del sottosuolo e posa di reti in occasione di interventi di nuova urbanizzazione, ristrutturazione urbanistica o altri interventi straordinari sulle sedi stradali o aree pubbliche.

*Documentazione:*

- a) Domanda di autorizzazione, da presentare in formato cartaceo (in bollo) e digitale, corredata dei dati amministrativi del richiedente secondo il modello ALLEGATO D;
- b) relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici, delle eventuali interferenze con altri servizi a rete e dei tempi di realizzazione;
- c) elaborati grafici (su base db topografico, aerofotogrammetrico e/o ortofoto georeferenziato) concordati con l'ufficio per il sottosuolo in base all'entità dell'opera, riferiti all'intero tracciato, preferibilmente in formato .SHP ( shapefile ) o in subordine, nei formati .DXF o .DWG. Nei casi di cui al precedente punto 3) è sempre prescritto il formato .SHP, senza possibilità di ricorrere ai formati alternativi, salvo comprovata e documentata impossibilità. Tali elaborati dovranno riportare:
  - planimetria generale a livello comunale con indicazione dei tracciati di nuova installazione o di manutenzione effettuati e tipologia dei materiali;
  - elaborati di progetto, con adeguato livello di dettaglio, dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con relative sezioni e modalità d'intervento;
  - particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature, in scala 1:20 o superiori (formato .PDF).
- d) relazione geologica accompagnata da indagini di campagna (geotecniche, idrogeologiche etc.) per scavi superiori ai 2 metri dal piano campagna (formato .PDF);
- e) documentazione fotografica adeguata (formato .JPG);
- f) eventuali pareri delle altre Autorità competenti e necessari per legge ( Regione, Provincia, VVF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.) (formato .PDF).

Gli interventi eseguiti con tecniche no-dig devono essere presentati attraverso uno specifico progetto ed eseguiti da aziende specializzate nel settore.

## **ALLEGATO B**

*Documentazione a corredo per istanze relative ad altri interventi di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o nuovo allacciamento all'utenza e comunque interventi non compresi nell'allegato A.*

- a) Domanda di autorizzazione, da presentare in formato cartaceo (in bollo) e digitale, corredata dei dati amministrativi del richiedente secondo il modello ALLEGATO D;
- b) elaborati grafici riferiti all'intero tracciato e a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, in formato .DXF o .DWG riportanti:
  - planimetria generale a livello comunale con indicazione dei tracciati di nuova installazione o di manutenzione effettuati e tipologia dei materiali;
  - elaborati di progetto, con adeguato livello di dettaglio, con relative sezioni e modalità d'intervento;
  - particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature, in scala 1:20 o superiori (formato .PDF).
- c) documentazione fotografica adeguata (formato .JPG);
- d) eventuali pareri delle altre Autorità competenti e necessari per legge ( Regione, Provincia, VVF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.) (formato .PDF).

### **ALLEGATO C - PRESCRIZIONI TECNICHE**

Nella progettazione ed esecuzione degli interventi dovranno essere osservate le seguenti disposizioni tecniche:

1. I lavori di scavo e ripristino sulle strade e sui marciapiedi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in modo da non intralciare il traffico, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo. Gli impianti dovranno essere posati ad una profondità minima di m. 1,00, misurata dall'estradosso dei manufatti protettivi rispetto al piano viabile di rotolamento, nel rispetto di altre eventuali concessioni del sottosuolo. Per le sole canalizzazioni degli impianti da posarsi sotto i marciapiedi detta profondità minima è ridotta a m 0,60.
2. Il concessionario dovrà tenere conto di tutte le opere di difesa degli scavi e dovrà provvedere alle segnalazioni diurne e notturne degli stessi, per evitare pericoli per la pubblica incolumità.
3. Il concessionario deve assumere notizie da chi di dovere circa l'esistenza ed il rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazione, cordone, conduttori, pali, bracci ed apparecchiature per la pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni, ecc.) e nel sottosuolo (condutture di fognature, di acqua, di gas, cavi elettrici, telefoni, ecc.), che devono essere sempre salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del Concessionario. Se necessario, il Comune potrà disporre la redazione in contraddittorio di apposito stato di consistenza, con eventuali grafici e fotografie, a spese del concessionario. Sempre a cura e spese di quest'ultimo dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie, a termini delle vigenti leggi sulla sicurezza del lavoro e degli impianti, per proteggere chiunque dai conduttori di elettricità. In particolare, le linee che alimentano la pubblica illuminazione devono considerarsi sempre sotto tensione.
4. I rinvenimenti di presumibile interesse archeologico devono essere posti immediatamente a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione entro 15gg. dal ritrovamento. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, dovranno essere sospesi sino ad autorizzazione specifica degli enti responsabili.
5. Il comune si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di:
  - a. Indicare suolo pubblico e percorsi diversi da quelli proposti dal richiedente;
  - b. Concordare spostamenti di sottoservizi e impianti sul suolo e nel sottosuolo pubblico, per ragioni di pubblica utilità o per la realizzazione di opere pubbliche;
  - c. Ridurre la superficie dell'occupazione richiesta e di limitarne la durata, nonché di imporre l'esecuzione dei lavori frazionata o a piccoli tratti, come pure di non consentire il ripristino diretto da parte del Concessionario.

6. Il suolo pubblico, concesso a scopo di cantiere, potrà di norma essere occupato solamente con baracche ad uso magazzini, uffici e servizi vari per la mano d'opera, con divieto di manomissione dell'area stessa. È vietato pertanto porre in opera e far circolare macchinari pesanti ed attrezzature (quali gru ed apparecchiature di sollevamento, mobili o fisse, silos per cementi e inerti, ecc.) salvo esplicita richiesta e rilascio di autorizzazione.
7. È vietato lavorare e transitare con macchine escavatrici e o similari sui marciapiedi nel caso in cui l'area interessata dai lavori non sia opportunamente delimitata.
8. È vietato manomettere il suolo pubblico pavimentato per infiggere pali e simili, per cesate, assiti, ponti per fabbricare, ecc., dovendo questi appoggiare su adatte banchine in legno o apposite basi.
9. Il concessionario dovrà sempre impedire la fuoriuscita dalla proprietà privata sul suolo pubblico delle acque piovane di rifiuto. Si dovranno impiegare tubazioni per convogliare tali acque alla più vicina immissione in fognatura.
10. Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dovranno essere adottate tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi quando non siano assicurate con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere un'inclinazione adeguata in relazione alla natura dei terreni ed alla profondità dello scavo.
11. Dovranno essere collocati e mantenuti in numero sufficiente e conformi alle disposizioni vigenti i cartelli, barriere, ripari, cavalletti, fanali a luce riflessa, segnali, verniciature a strisce oblique. Devono essere sempre mantenuti liberi e sicuri gli accessi ai fondi ed ai fabbricati laterali, nonché la circolazione veicolare e pedonale.
12. I materiali riutilizzabili e non più impiegabili nei ripristini dovranno essere portati a spese del Concessionario al magazzino comunale che verrà indicato. I materiali giudicati inutilizzabili dai funzionari dell'Area Servizi Tecnici dovranno essere portati, sempre a spese del concessionario, alle discariche autorizzate.
13. Per i lavori di scavo in tratti di strade dove sono installati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, prima di dare corso ai lavori il Concessionario dovrà avvertire il gestore del Servizio Nettezza Urbana.
14. Per lavori che prevedono la modifica o la posa di chiusini/saracinesche è obbligatorio segnalare l'ente di appartenenza apponendo dei simboli circolari di 10cm di diametro, con colorazione uniforme per tutto il territorio e conforme a norme di settore (ad ex. Gas – giallo, acqua – blu etc.).
15. I lavori di scavo e relativo ripristino dovranno essere contenuti in tratti di lunghezza non superiore a ml 100,00, salvo diverse indicazioni espressamente riportate nelle condizioni della Concessione. Nel corso dei lavori non dovranno venire in alcun modo manomesse le fognature con i relativi allacciamenti e caditoie, come pure i fossi intubati, e dovrà essere dato avviso al Gestore del Servizio Fognature qualora, per esigenze particolari, tali manufatti dovessero venire interessati. Resta comunque

l'obbligo dell'accurato ripristino dei medesimi che, prima del reinterro, dovranno venire controllati dai tecnici del citato Servizio Fognature. Si dovrà altresì provvedere alla pulizia della sede stradale, delle cunette laterali, nonché all'espurgo dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche stradali, posti in corrispondenza degli scavi. Nel caso d'installazione di tubazioni o cavi su strade fiancheggiate da fossi, lo scavo dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore a m 1,50 dal ciglio stradale e, se ciò fosse impossibile, il fosso dovrà essere opportunamente sistemato anche con spalla in calcestruzzo armato e si dovrà successivamente provvedere al completo espurgo del canale da materiali eventualmente depositatisi nel corso dei lavori. Nelle sedi stradali sprovviste di fognatura deve essere mantenuta una fascia libera da impianti tecnologici, ubicata possibilmente in mezzzeria, avente una larghezza minima di m 1,00. In corrispondenza dei marciapiedi deve essere mantenuta una fascia di rispetto, libera da impianti tecnologici, avente una larghezza di m 0,80 da ambo i lati del cordato e ad una profondità di m 1,30 dalla cunetta, salvo impossibilità tecnica. Gli scavi per la posa di impianti tecnologici dovranno essere realizzati in modo da mantenere una distanza minima di m 2,00 dalle alberature esistenti. Qualora le tubazioni od i cavi interessassero tappeti erbosi, si dovrà provvedere all'accurato sollevamento delle zolle in corrispondenza della zona lavori, ed al loro ricollocamento ad opere ultimate. Qualora non fosse possibile tale metodo, si dovrà provvedere al ripristino del terreno vegetale e del tappeto erboso mediante apposita seminagione e successivo innaffio in accordo con il Servizio Verde Pubblico del Comune. Qualora gli impianti dovessero essere posati in adiacenza di cordonature o di pavimentazioni lastricate di pietra, si dovrà provvedere all'accurato sollevamento ed al loro ricollocamento, con sostituzione degli eventuali elementi danneggiati o non più riutilizzabili.

#### 16. Norme per la realizzazione di polifore:

Per la realizzazione delle polifore è prescritto l'utilizzo di più tubazioni interrato (cavidotto a più tubi), con apertura di trincea o in alternativa con tecniche senza scavo a cielo aperto (microtunnelling). I cavidotti sono posati generalmente sotto il marciapiede, o comunque nelle fasce di pertinenza stradale (banchine), in modo da ridurre al minimo il disagio alla circolazione stradale e permettere una più agevole distribuzione del servizio all'utenza.

Nel caso che, per la ridotta sezione / assenza del marciapiede o per l'alta densità delle reti esistenti di servizi, non siano possibili altre soluzioni, i cavidotti possono essere posati longitudinalmente sotto la carreggiata.

I cavidotti non devono mai essere posati, nel loro andamento longitudinale, al di sopra di altri servizi interrati.

Qualora debba essere adottata la posa sotto la carreggiata, i cavidotti devono essere disposti per quanto possibile in prossimità del bordo della carreggiata stessa o in prossimità del cordolo delimitante l'eventuale marciapiede.



Gli attraversamenti stradali di vie con alta densità di traffico o la posa in zone con pavimentazioni di particolare pregio (piazze, vie nei borghi storici, ecc.) sono di norma da eseguire con la tecnica di microtunnelling.

Nelle aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle quali un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera sede stradale, per una lunghezza di almeno 50 metri, le opere di ripristino devono essere l'occasione per realizzare direttamente un cunicolo polifunzionale o una galleria, in relazione alla tipologia degli impianti allocabili e alle possibili esigenze future.

Per la costruzione di opere in percorrenza o attraversamento di strade o aree di proprietà di un altro ente ( Anas, Provincia, RFI, etc.) si dovranno rispettare le eventuali prescrizioni più restrittive, in merito alle modalità di richiesta dei permessi e alle modalità di effettuazione dei lavori.

I cavidotti devono essere dimensionati e posati in base alle caratteristiche geometriche e di traffico della strada, in modo da essere in grado di sopportare i carichi previsti sulla strada stessa. Al di sopra del tubo, a circa 30 cm, deve essere sempre posato un nastro segnalatore, di tipo indelebile, con riportati i dati relativi alla tipologia del servizio interrato.

#### 17. Prescrizioni per manufatti ausiliari:

##### a) Pozzetti e camerette

L'impiego di pozzetti deve essere limitato al numero indispensabile.

Sono di tipo normalizzato, in calcestruzzo vibro compresso armato ad elementi modulari o monolitici.

Le dimensioni interne e le distanze tra pozzetti (passi) devono essere tali da consentire agevolmente l'infilaggio, la giunzione, il cambio di direzione e la derivazione dei servizi a rete. Tutti i manufatti in C.A.V. rispondono a quanto previsto dalle vigenti norme italiane, in particolare dal D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. Pozzetti prefabbricati, camerette e relative solette sono calcolati all'impiego in condizioni di carico stradale di 1<sup>a</sup> categoria.

##### b) Chiusini

I dispositivi di chiusura dei pozzetti e delle camerette devono essere in ghisa sferoidale, conformi alla classe D400 della norma UNI-EN 124 con carico di rottura >400 kN, dotati di semicoperchi incernierati al telaio e chiusura di sicurezza, preferibilmente con chiave codificata. Per l'impiego su marciapiede, per pozzetti di derivazione d'utenza (cm 40x40), sono ammessi chiusini conformi alla classe C250 della norma UNI-EN 124 con carico di rottura >250 kN.

In caso di posa in corrispondenza di sedi stradali con pavimentazioni speciali in pietra naturale e/o prefabbricata, i chiusini devono essere del tipo "a riempimento".

#### 18. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade bitumate:

- a) Dovrà essere eseguito, con apposita apparecchiatura, il taglio del manto stradale;
- b) Tutto il materiale proveniente dallo scavo dovrà essere allontanato e smaltito secondo norma;
- c) Reinterro a strati successivi di spessore non superiore a cm 50, bagnati e compattati con mezzo meccanico, eseguito con idoneo materiale misto naturale di cava miscelato;
- d) Sopra la massicciata stradale dovrà essere steso uno strato di tout-venant dello spessore minimo compreso di cm 12/15. Ove la pavimentazione bitumata esistente avesse uno spessore superiore, il ripristino dovrà rispettare la stratigrafia esistente;
- e) Dopo un periodo di 20-30 giorni di assestamento, dovrà essere effettuata la fresatura a freddo avente una profondità minima di 3 cm ed una larghezza pari a quella dello scavo, maggiorata di 50 cm su entrambi i lati, almeno per la singola corsia. Secondo necessità del Comune, potrà essere richiesto un ripristino finale di larghezza maggiore;
- f) Prima della stesa del tappeto di usura si dovrà procedere ad effettuare la spruzzatura sulla superficie fresata, ed accuratamente ripulita, di emulsione bituminosa in misura di 0,8 kg/mq;
- g) Stesa del tappeto di usura, dello spessore min. di 3 cm, ma da definire in base allo stato di fatto e al tipo di strada, con vibro-finitrice meccanica. La sezione stradale a lavori ultimati dovrà risultare regolare, senza avvallamenti o rigonfiamenti, rispettando le pendenze trasversali e longitudinali della via;
- h) In caso di carreggiata inferiore a 4,00 m, il rifacimento della pavimentazione bituminosa con fresatura dovrà interessare l'intera sezione stradale;
- i) Per strade asfaltate con lastricato laterale si dovrà provvedere, se necessario, alla scarifica della pavimentazione esistente ed al suo rifacimento ad una quota inferiore di 1 cm dal piano del lastricato che dovrà essere, ove necessario, accuratamente sistemato.
- j) In caso di ripristini di notevole estensione le strade non dovrebbero essere manomesse per almeno 2 anni e comunque, qualora si dovesse necessariamente intervenire, dovrà essere effettuato il ripristino, per un estensione di 100m o sino al giunto esistente, di:
  1. Metà carreggiata, se lo scavo riguarda una sola corsia di marcia;
  2. Tutta la carreggiata, se lo scavo occupa entrambe le corsie.
- k) Fornire i certificati CE del materiale steso. In caso di ripristini superiori a 200m può essere richiesta l'analisi del conglomerato in corso d'opera, con oneri a carico del concessionario.

19. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade in terra battuta:

- a) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 18 b) e c);
- b) Ricostruzione della massicciata stradale con soprastante strato di 10 cm di materiale stabilizzato opportunamente livellato e costipato.

20. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con pavimentazione in elementi autobloccanti di calcestruzzo:

- a) Sollevamento degli elementi autobloccanti per l'intera larghezza del marciapiede con accatastamento in cantiere;
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 18 b) e c);
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana;
- d) Costruzione di caldana in calcestruzzo di cemento RCK250 avente spessore di cm 10;
- e) Messa in opera degli elementi autobloccanti su letto di pietrischetto e sabbia con sostituzione degli elementi ammalorati, con medesimo materiale e schema di posa;
- f) Compattamento della pavimentazione mediante compattatore a piastra;
- g) Sigillatura dei giunti mediante stesa di sabbia fine asciutta;
- h) Pulizia ed asportazione del materiale eccedente.

21. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con caldane al quarzo:

- a) Taglio trasversale accurato con disco diamantato della caldana esistente in corrispondenza dei giunti ubicati ai due estremi dello scavo con successiva demolizione ed asportazione della caldana per l'intera larghezza del marciapiede;
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 18 b) e c);
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana;
- d) Costruzione di caldana in calcestruzzo RCK250 avente spessore di cm 15;
- e) Realizzazione di giunti di dilatazione ogni 2-3 m mediante posa di idoneo elemento in PVC;
- f) Spolveratura con miscela di cemento e quarzo avente granulometria variabile tra 0,5 - 2 mm in ragione di 3 kg per mq e successiva scopatura con apposito spazzolone.

22. Prescrizioni per scavi su marciapiedi bitumati:

- a) Taglio trasversale accurato con idonea attrezzatura del manto asfaltato e della caldana esistente con successiva demolizione ed asportazione degli stessi per l'intera larghezza del marciapiede, qualora questi abbia una larghezza inferiore a m 2,50.

- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 18 b) e c);
  - c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldaia;
  - d) Costruzione di caldaia in calcestruzzo di cemento RCK250 dello spessore di cm 10;
  - e) Sovrastante strato di tappeto bitumato di cm 2 da stendere sull'intera larghezza del marciapiede, qualora questi abbia una larghezza inferiore a m 2,50. Per marciapiedi di larghezza superiore, il sormonto dovrà essere di cm 50 sul lato verso il cordolo, mentre sull'altro lato dovrà essere steso sino contro il fabbricato o la recinzione privata, per evitare ristagni di acque in zona.
23. Prescrizioni per scavi su marciapiedi in terra battuta:
- a) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 18 b) e c);
  - b) Ricostruzione della massicciata con soprastante strato di cm 10 in pietrischetto misto di cava compresso.
24. Prescrizioni per scavi su selciato:
- a) Sollevamento accurato del selciato, per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i lati dello scavo;
  - b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 18 b) e c);
  - c) Fornitura e posa di selciato con dimensioni e colori simili a quello esistente, appoggiato su letto di sabbia e cemento di cm 8/10 e battuto con compattatore a piastra.
25. Prescrizioni per scavi su porfido:
- a) Sollevamento accurato del selciato, per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i lati dello scavo;
  - b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 18 b) e c);
  - c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldaia;
  - d) Caldaia in calcestruzzo RCK250, spessore cm 20;
  - e) Fornitura e posa di porfido di dimensioni e colori simili a quello esistente, appoggiato sul letto di sabbia e cemento di cm 8/10, battuto con compattatore a piastra da stendere su tutta la larghezza della sede stradale e con superiore sigillatura con bitume a caldo, con boiaccia di sabbia e cemento.
26. Per le pavimentazioni non rientranti nelle tipologie sopra riportate dovranno essere concordate con il Settore Tecnico Lavori Pubblici le modalità di esecuzione dei lavori.
27. Il concessionario, per i lavori che prevedano la rimozione di terre e rocce da scavo, dovrà provvedere alle analisi dei terreni ed allo smaltimento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

28. Il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento prove per la determinazione del modulo di deformazione della massicciata stradale, campionature ed analisi per la qualità del conglomerato bituminoso e dei bitumi. Le prove dovranno risultare conformi con i requisiti indicati dalle norme del C.N.R. Le spese inerenti alle prove di analisi saranno a completo carico del concessionario.
29. Il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, oltre che all'apposizione della prescritta segnaletica durante l'esecuzione dei lavori.
30. Il Concessionario, anche dopo l'esito favorevole del collaudo, e sino a due anni dal ripristino definitivo, dovrà provvedere alla sistemazione di eventuali danni alla pavimentazione stradale derivanti dalle opere eseguite, intervenendo con la più assoluta tempestività. In tal senso, ogni responsabilità civile e penale è a totale carico del Concessionario.
31. I lavori di manutenzione, che si rendono necessari ai sensi del punto precedente, qualora il concessionario non intervenga nel tempo strettamente necessario, e comunque non oltre i 15 giorni dall'avviso dell'amministrazione, sono eseguiti da ditta incaricata dal comune e con oneri a carico del concessionario inadempiente.
32. Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, ai disposti del nuovo codice della strada, alle vigenti norme edilizie e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per aree sottoposte a vincolo da norme speciali.
33. Le recinzioni o altre strutture di cantiere, in particolare gli angoli e le sporgenze, devono essere segnalate durante tutte le 24h, secondo le prescrizioni contenute nel Nuovo codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione.
34. Il concessionario ha comunque l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi.

**ALLEGATO D - Istanza tipo**

*Spett.le*  
Comune di Lonate Ceppino  
Ufficio per il sottosuolo  
Piazza Diaz n. 12  
Lonate Ceppino (VA)

Oggetto: Richiesta di manomissione e occupazione suolo pubblico

*Per le esigenze di fornitura del servizio di ....., il sottoscritto ..... nato a ..... (.....) il ....., c.f....., residente a.....(.....) in via.....n....., nella qualità di ....., della ..... con sede in via/piazza ..... n. ...., Tel....., Fax....., Cell....., mail.....*

*Chiede*

*il rilascio di **autorizzazione a manomettere e occupare il suolo pubblico**, per (nuove infrastrutture, manutenzione, rinnovo autorizzazione rif....., urgenza) .....  
Relativa all'impianto (gas, acqua.....).....di seguito descritto e da eseguire per conto di (committente lavoro).....*

*Ubicazione: .....*

*totale giorni n. .... dal ..... Al.....*

*Superficie occupata:*

*Lunghezza **L** (ml).....Larghezza **D** (ml) ..... **TOTALE MQ**.....  
(da compilare in collaborazione con l'UFFICIO del sottosuolo)*

*Zona di intervento: Marciapiede, Carreggiata, Area verde*

*Presenza di alberature o aree a verde: Sì, No*

Impresa che eseguirà i lavori di scavo.....

Responsabile del cantiere .....Tel.....

**DICHIARA INOLTRE**

1. Di essere consapevole delle sanzioni penali cui si può andare incontro in caso di falsità in atti, e dichiarazioni mendaci.

2. Di essere consapevole che l'Autorizzazione concessa sarà, fatti salvi i diritti di terzi, valida in compatibilità con altre eventuali occupazioni, e dovrà essere sempre ostensibile a richiesta degli Agenti accertatori ( art.27 del C.d.S.).

3. Di essere a conoscenza che la richiesta per il relativo provvedimento di viabilità (ORDINANZA), verrà fatta a cura del sottoscritto esclusivamente della Polizia Locale, con almeno **5gg** di anticipo sull'attivazione dell'autorizzazione in caso di NUOVO LAVORO, (**3gg** in caso di RINNOVO) e costituirà parte integrante dell'Autorizzazione.

4. Di essere a conoscenza di non dover recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale in relazione agli orari ed ai giorni dei lavori e di rispettare le norme del Codice della Strada.

5. Saranno inoltre opportunamente adottate tutte le norme antinfortunistiche a tutela degli addetti ai lavori e dei passanti.

6. Che l'Autorizzazione sarà ritirata dal Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della Soc. Titolare, sollevando da ogni responsabilità codesta Amministrazione, costituendo la presente **delega** al ritiro.

7. Di essere consapevole che, nel caso in cui i lavori debbano protrarsi oltre i termini stabiliti, provvederà alla richiesta di Rinnovo dell'autorizzazione e Proroga del provvedimento di viabilità, presso codesto ufficio e **con almeno 15 giorni di anticipo** sulle date di scadenza.

8. Di essere consapevole che in caso di lavori completati oltre il termine prefissato, è prevista una penale pari ad € 100,00, per ogni giorno di ritardo non giustificato.

9. Di dare immediata comunicazione scritta o a mezzo fax, alla Polizia Locale e all'Uff. Lavori Pubblici dell'ultimazione dei lavori come previsto nel disciplinare tecnico allegato all'autorizzazione, specificando nel contempo, qualora sia prevista pavimentazione finale (scarifica e tappeto d'usura) i tempi previsti per la loro realizzazione, nel rispetto dei termini indicati.

**SI IMPEGNA**

1. A non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici e a comunicare immediatamente agli uffici competenti ogni inconveniente che dovesse verificarsi.

2. Nel caso di manomissione eseguita in proprio ( da impresa differente dalla ditta aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria per codesto Comune ) a monitorare costantemente il ripristino dei luoghi oggetto di intervento, ferma restando la responsabilità civile e penale in caso di sinistri a persone e a cose.

3. Prima del ritiro dell'autorizzazione, al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico presso l'Ufficio preposto.

4. Di impegnarsi a presentare, al momento del rilascio della concessione, polizza fidejussoria a garanzia della regolare esecuzione delle opere. (se necessaria)

5. A fornire, al termine dei lavori, elaborati indicanti lo stato di fatto della rete oggetto di intervento e il rilievo delle altre infrastrutture emerse all'interno del cantiere.

**ALLEGA**

**Si ricorda che tale istanza è valida soltanto se corredata di:**

- 1) **Planimetria** in scala 1/500 del luogo di scavo, sezioni tipo (in 2 copie);
- 2) Fotografie dello stato dei luoghi, prima e dopo i lavori;
- 3) Richiesta **Ordinanza** di viabilità (se necessaria);
- 4) Richiesta **Proroga** ordinanza di viabilità (se necessaria);
- 5) Progetto esecutivo (in 2 copie e supporto informatico), ai sensi del regolamento attuativo al PUGSS. (se necessario)